#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo *Presidente*; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascioli *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AlA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 16 dicembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DI MARIA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco), ERMELINDO BACCHETTA (Presidente del Comitato regionale Piemonte V.A. – L.N.D.), PIETRO SODANO (Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del C.R. Piemonte V.A. – L.N.D.), la Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO - (nota n. 3356/1076 pf15-16 GP/gb del 04.10.2016).

#### II deferimento

Con provvedimento del 4 ottobre 2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il <u>Sig. Di Maria Maurizio</u>, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, con comunicazione del 23.02.2016, richiedeva al Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta la variazione del campo di gioco della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, indicando il campo in erba artificiale di Via Fregoli in Asti privo di omologazione e omettendo di specificare detta circostanza, nonché perché consentiva che la Società medesima disputasse sul predetto campo di gioco la gara del Campionato Regionale Giovanissimi Colline Alfieri Don Bosco – Juventus del 13.03.2016 e le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B Colline Alfieri Don Bosco – CMC Montiglio Monferrato del 28.02.2016 e Colline Alfieri Don Bosco – San Domenico Savio Rocchetta del 20.03.2016:

2) il <u>Sig. Bacchetta Ermelindo</u>, Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta della LND,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, a seguito della presentazione della richiesta del

23.02.2016 di variazione del campo di gioco da parte della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, omettendo di disporre i necessari e tempestivi controlli al fine di verificare la regolarità del campo in erba artificiale di Via Fregoli in Asti, indicato nella predetta richiesta, consentiva, attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 52 del 25.02.2016 e n. 56 del 10/03/2016, che la Società medesima disputasse, sul detto campo di gioco, risultato non omologato, la gara del Campionato Regionale Giovanissimi Colline Alfieri Don Bosco – Juventus del 13.03.2016;

3) il <u>Sig. Sodano Pietro</u>, Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta della LND,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché consentiva, attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 36 del 25.02.2016 e n. 37 del 3/03/2016, che la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco disputasse, sul campo di gioco in erba artificiale di Via Fregoli in Asti, risultato non omologato, le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B Colline Alfieri Don Bosco – CMC Montiglio Monferrato del 28.02.2016 e Colline Alfieri Don Bosco – San Domenico Savio Rocchetta del 20.03.2016, sebbene fosse stato reso edotto, in epoca antecedente alla effettuazione della gare suindicate, dal Presidente della predetta Società che il detto campo di gioco non era omologato, omettendo, altresì, di segnalare tale circostanza al Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta;

4) <u>la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco</u>, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Maurizio Di Maria, come sopra descritto.

#### II fatto

Il Presidente della ASD Colline Alfieri Don Bosco formulava, in data 23 febbraio 2016, richiesta alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti Lega Nazionale Dilettanti per "disputare le rimanenti gare ufficiali di categoria Giovanissimi sul campo di via Fregoli ad Asti (sintetico), per motivi logistici-organizzativi".

La richiesta di disputare dette gare sul campo di via Fregoli veniva pubblicata sul C.U. n. 52 del 25 febbraio 2016, anche se la data di decorrenza risultava, nei fatti, dal 6 marzo 2016 data di disputa della gara fuori classifica della ASD Colline Alfieri Don Bosco contro la seconda squadra della Juventus, categoria giovanissimi Regionali.

Tuttavia, la gara del 6 marzo veniva rinviata a causa del maltempo e riprogrammata per il 13 marzo 2016.

Il successivo 15 marzo, la Sig.ra Parodi della FIGC - L.N.D. Piemonte-Valle d'Aosta s'avvedeva del fatto che la richiesta della Società sportiva recava l'inciso "sintetico" e, resa sospetta da questa dicitura, informava il Presidente del Comitato Regionale il quale, tramite l'Ufficio, si attivava per richiedere alla ASD Colline Alfieri, a mezzo email, chiarimenti al riguardo.

Il 23 marzo, l'ASD comunicava di non avere alcuna documentazione in merito alla omologazione del campo in "sintetico" e precisava che avrebbe ripristinato la disputa delle gare sul vecchio terreno di gioco.

Sul campo di via Fregoli venivano intanto disputate tre gare: una del Comitato provinciale Giovanissimi fascia B del 20 marzo 2016 e due del campionato regionale Giovanissimi (2001) del 20 marzo 2016 e 2 aprile 2016.

Concluse le verifiche, sui Comunicati n. 41 del 31 marzo 2016 e n. 60 del 31 marzo 2016 venivano inserite e pubblicate le variazioni del campo con il ripristino del vecchio terreno di gioco da via Fregoli a Celle Enomondo.

In sede di audizione, il Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta dichiarava che, ricevuta i data 23 marzo 2016 la risposta dalla ASD Colline Alfieri Don Bosco, egli si era immediatamente attivato per il ripristino delle gare in conformità sul terreno di gioco di Celle Enomondo, a tal fine inviando una email il giorno 24 marzo al delegato di Asti Sodano con la quale lo metteva al corrente di tutta la corrispondenza intercorsa con la Società Colline Alfieri e lo pregava di adeguarsi alla nuova situazione che si era creata.

Il 18 ottobre 2016, il Sig. Ermelindo Bacchetta rilasciava ulteriore dichiarazione, raccolta presso la Procura Federale di Roma, in cui precisava quanto segue: "...presso il Comitato esiste una precisa ripartizione tra ufficio gare e Ufficio campi ai quali sovrintendono rispettivamente le signore Lucia Parodi e Stefania Galati (Ufficio gare) e sempre la signora Parodi ma sotto la supervisione del fiduciario regionale ing. M. G. (Ufficio Campi) ... tutte le comunicazioni relative alle variazioni del campo di gioco, compreso il manto erboso, devono essere effettuate ...obbligatoriamente all'ufficio Campi. Nel caso di specie, nessuna comunicazione di variazione del terreno, in particolare da erba naturale a sintetico, risulta essere stata effettuata dalla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco a tale ufficio.

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

#### Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Di Maria Maurizio, l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Presidente Sig. Bacchetta Ermelindo, il proscioglimento in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso in data 18.10.2016 con la precisazione che non si intende esercitare la rinuncia al deferimento in quanto, una volta esercitata l'azione disciplinare, ogni ulteriore decisione resta nella sola disponibilità dell'Organo giudicante.
- per il Sig. Sodano Pietro, l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

È comparso il Presidente Sig. Bacchetta Ermelindo, il quale ha fornito alcune precisazioni in fatto a richiesta del Presidente del Collegio ed ha concluso per il proprio proscioglimento.

#### I motivi della decisione

Il deferimento della Procura è parzialmente provato, nei sensi, precisazioni e limiti di cui appresso.

Pacifici ed incontestati, alla luce delle indagini espletate, dei riscontri fattuali, delle audizioni raccolte e delle dichiarazioni rese, devono ritenersi i fatti storici accaduti ed i comportamenti che li hanno causati con riguardo alla posizione del Sig. Di Maria Maurizio, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco.

Il terreno di gioco di via Fregoli risultava omologato in erba naturale, e tanto constava agli atti degli Uffici del Comitato regionale presso i quali era pervenuta la richiesta di variazione campo.

A seguito di successivi lavori, ignoti al Comitato regionale, il fondo veniva trasformato dalla Società sportivo in materiale "sintetico".

L'omologazione del nuovo manto erboso, tuttavia, non veniva richiesta dalla Società.

Di tale omissione era consapevole il Presidente della ASD Colline Alfieri Don Bosco, che ha anche ammesso, nella corrispondenza intrattenuta con gli uffici della Lega, di non averla richiesta per la convinzione che giammai l'avrebbe potuta ottenere a causa di lavori ulteriori, non effettuati, la cui esecuzione richiedeva una esposizione debitoria di cui la Società non avrebbe avuta la disponibilità economica.

Ciò nonostante il deferito – in tal modo palesando una condotta non incline ai canoni di trasparenza e correttezza nei rapporti con gli organi federali - richiedeva l'autorizzazione alla variazione del campo, ovvero alla sua consapevole utilizzazione non in conformità alla omologazione ottenuta, lucrando l'assenso sul Comunicato Ufficiale n. 52 mercé l'espediente della dicitura "sintetico" inserita nel modulo (improprio ai fini omologativi) per la "variazione del campo", dunque con modalità improprie ed al tempo stesso fuorvianti per l'Ufficio Federale.

L'espediente consentiva alla ASD di svolgere sul campo di via Fregoli, non omologato in sintetico, alcune gare (di cui due valevoli ai fini della classifica).

La condotta del Sig. Di Maria, posta in essere nella qualità di Presidente della ASD Colline Alfieri, non è giustificabile, tenuto conto dei doveri e delle responsabilità che incombono, a mente delle norme di giustizia sportiva, su un dirigente di Società.

Il Collegio ritiene che il Sig. Di Maria abbia violato frontalmente il più generale canone di solidarietà, che impone all'esecutore della prestazione di agire con correttezza, buona fede e lealtà al fine di evitare danni all'altrui sfera giuridica.

Non è persuasiva, ad avviso del Collegio, la tesi secondo cui egli non sapeva che per i campionati giovanili occorresse l'omologazione del terreno di gioco. A tacer d'altro, rilevano le ammissioni fatte dallo stesso deferito nelle note di corrispondenza in cui, da un lato, egli valorizza l'attività dell'ASD in favore dei giovani; dall'altro, ammette di avere trasformato il terreno di gioco da erba naturale a sintetico per una mera esigenza economica ma di non avere richiesto la nuova omologazione per ragioni di costi legati all'adeguamento tecnico dell'impianto.

Egli, dunque, coscientemente e volontariamente si è astenuto dal richiedere l'omologazione del terreno di gioco; e tuttavia, pur consapevole della inidoneità del terreno ad ospitare gare federali, ha posto in essere atti preordinati a procurarsi l'indebito vantaggio; con ciò disvelando una condotta censurabile.

Resta, dunque, comprovata ed acclarata la responsabilità del Presidente della ASD per violazione dell'art. 1 bis, c. 1 del CGS, dell'art. 59, c. 1 delle NOIF e degli artt. 28, comma 2, lett. a) e 31, commi 1, 2, 4 e 9 del regolamento della LND. Responsabilità che si estende alla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco a titolo diretto ex art. 4, comma 1 del CGS

Non altrettanto comprovato s'appalesa, invece, il deferimento nei confronti del Presidente del Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta, Sig. Bacchetta Ermelindo, di cui la Procura federale ha chiesto peraltro in dibattimento il proscioglimento per le ragioni sopra illustrate, senza rinuncia dell'azione disciplinare ormai esercitata.

Ed invero, la posizione del deferito Sig. Bacchetta deve essere valutata alla luce del comportamento sicuramente collaborativo, propositivo e virtuoso da lui tenuto nella vicenda.

Egli, nel momento stesso in cui ha ricevuto la segnalazione dall'ufficio (15 marzo 2016), immediatamente ha dato avvio agli atti di sua competenza (vedi tempistica delle *e-mails* di corrispondenza e delle relative note di interlocuzione), al fine di verificare come stessero le cose e porvi opportuno e tempestivo rimedio, così disvelando una condotta soggettiva improntata alla massima diligenza.

Altrettanto immediata e tempestiva, tenuto conto della contestualità dei fatti, del loro incedere e della complessità delle verifiche, è stata l'assunzione da parte del deferito dei successivi provvedimenti ripristinatori.

Riprova ne è, il fatto che nel giro di pochi giorni dalla richiesta della Società sportiva furono emessi i Comunicati Ufficiali del 31 marzo 2016 con i quali venne definitivamente ripristinata la regolarità del terreno di giuoco.

Sul piano commissivo, dunque, non è imputabile al Sig. Bacchetta Ermelindo alcuna condotta infrattiva.

Neppure il Collegio ritiene che sia imputabile al Sig. Bacchetta, argomentando dalle medesime ragioni dianzi esposte, alcuna condotta negligente e/o colpevolmente omissiva in ordine ai controlli sulla dichiarazione resa dalla Società sportiva.

Potrebbe obiettarsi, invero, che il personale addetto all'Ufficio non abbia usato la dovuta diligenza nell'esame della richiesta di variazione del campo, per cui di tale condotta omissiva ne potrebbe rispondere il Sig. Bacchetta nella sua qualità di Presidente del Comitato, cui l'Ufficio appartiene.

Il Collegio ritiene che tale circostanza - seppure non di secondo piano nell'ambito del rapporto di servizio interno al Comitato, avuto riguardo all'espletamento dei compiti che incombono sul prestatore di lavoro che ha la responsabilità dell'Ufficio - non è tuttavia idonea a far sì che la condotta omissiva raggiunga un sufficiente, apprezzabile livello di colpa soggettiva in capo al Sig. Bacchetta, disciplinarmente rilevante, tenuto conto che nessuna omissione è rimproverabile al deferito alla luce della tempistica degli atti da lui adottati e della impossibilità da parte dello stesso di evitare l'evento nella immediatezza del suo verificarsi.

Il Collegio ritiene, in conclusione, che nella particolare fattispecie la condotta palesata dal Sig. Bacchetta non si elevi a concausa efficiente nella produzione dell'illecito disciplinare, sia sotto il profilo commissivo che omissivo.

Venendo all'esame della posizione del Sig. Sodano Pietro, il Collegio ritiene invece comprovata la sua responsabilità, anche se nei limiti che si diranno.

Il delegato provinciale era stato messo al corrente delle condizioni del terreno di gioco (non omologato in sintetico), in ciò reso edotto anche dallo stesso Presidente della ASD Colline Alfieri (cfr. verbale audizione e relativa ammissione); ciò nonostante, egli non si è adoprato tempestivamente pe impedire l'evento e neppure ha segnalato la circostanza al Comitato regionale.

Il suo comportamento ha raggiunto, dunque, un sufficiente grado di responsabilità, anche se di minore causalità efficiente tenuto conto del ruolo ricoperto e delle competenze esercitate.

Le sanzioni proposte dalla Procura federale, per quanto sopra argomentato, vanno dunque confermate nei riguardi del Sig. Di Maria Maurizio e della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco (a titolo di responsabilità diretta), mentre se ne può disporre la riduzione nei riguardi del Sig. Sodano Pietro nella misura di cui in dispositivo.

Va disposto, invece, il proscioglimento nei riguardi del Sig. Bacchetta Ermelindo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare così provvede:

- proscioglie il Sig. Bacchetta Ermelindo.
- dispone irrogarsi:

al Sig. Di Maria Maurizio, inibizione di mesi guattro (4);

al Sig. Sodano Pietro, inibizione di mesi uno (1);

alla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, ammenda di €500,00 (Euro cinquecento/00).

## (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO DALLE RIVE (Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Altovicentino), la Società FCD ALTOVICENTINO - (nota n. 3465/1343 pf 15-16 GMLG/pp del 6.10.2016).

#### Il deferimento

Con nota del 6.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Dalle Rive Rino, Presidente e Legale Rappresentante della Società FCD Altovicentino e la Società FCD Altovicentino per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.

I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.

#### II dibattimento

Alla riunione del 16.12.2016 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per Dalle Rive Rino;
- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società FCD Altovicentino.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, la visura camerale aggiornata, così come previsto al punto A/6 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale.

Ai sensi del punto 11 del richiamato C.U., l'inosservanza di detto termine, "per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento".

Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della visura ovvero l'esistenza di esimenti.

Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23.6.2016, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 6.10.2016.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Dalle Rive risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società FCD Altovicentino.

Considerato che la violazione degli "obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni" (art. 10, comma bis, CGS), nella specie determinate con l'ammenda di euro 1.000,00 (punto 11, CU 167/2015 LND), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Dalle Rive Rino, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società FCD Altovicentino, ammenda di €1.000,00 (Euro mille/00).

### (88) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PINALLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS

### ARL D.), la Società US FIORENZUOLA 1922 SS ARL D. - (nota n. 3447/1341 pf 15-16 GM/LG/pp del 6.10.2016).

#### II deferimento

Con nota del 6.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Pinalli Luigi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL. D. per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del CGS, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.

I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.

#### II dibattimento

Alla riunione del 16.12.2016 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per Pinalli Luigi;
- ammenda € 1.000,00 (mille/00) per la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL. D.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, ore 18:00, la copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, così come previsto al punto A/2 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale.

Tale omissione, giusta quanto previsto al punto 11, *cit.* CU, costituisce illecito disciplinare. Il fatto contestato trova conferma nella memoria del 26.9.2016 a firma del Presidente della Società, inoltrata alla Federazione ed alla Procura federale nel termine di 45 giorni concesso con la comunicazione di conclusione indagini del 22.8.2016.

In tale memoria, invero, si ammette il mancato inoltro della copia del verbale nel termine previsto, seppure imputandolo ad un mero errore materiale, emendato nel successivo termine del 22.7.2015, anch'esso previsto dal *cit.* C.U.

Vi è, però, che l'inosservanza del primo termine del 10.7.2015 costituisce già illecito disciplinare (punto 11, C.U. *cit.*) e che l'inoltro entro il successivo termine del 22.7.2015, mediante ricorso alla Co.Vi.So.D., non manda l'incolpato esente da colpa, semmai esonerandolo solo da più accentuate forme di responsabilità che qui non rilevano.

Il più volte richiamato CU, infatti, pur consentendo di integrare la documentazione entro il termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, mediante ricorso alla Co.Vi.So.D., lascia

"ferma l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11)" (punto 11, CU cit.)".

In definitiva, il fatto ascritto all'incolpato sussiste ed è stato da lui commesso con un sufficiente grado di colpa omissiva, che comprova la responsabilità contestatagli in sede di deferimento.

Del comportamento ascritto al suo legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL.D..

Considerato che la violazione degli "obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni" (art. 10, comma bis, CGS), nella specie determinate con l'ammenda di euro 1.000,00 (punto 11, CU 167/2015 LND), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pinalli Luigi, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL.D. ammenda di €1.000,00 (Euro mille/00).

## (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPATOLA, MICHELE ANGELO SICA – (Fallimento Società SS Cavese 1919 Srl) - (nota n. 3575/1061 pf 15-16 GT/sds del 10.10.2016).

#### II deferimento

Con nota del 10.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) Spatola Giuseppe e (2) Sica Michele, per rispondere:

- (1) <u>Spatola Giuseppe</u>, amministratore di fatto della SS Cavese 1919 Srl nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 19.4.2012:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società; condotta che ha comportato il fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A.2), A.5), E.3), E.4), F.6), G.6), I.1), I.2) e I.3);
- b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere provveduto, nella sua qualità di socio di riferimento della SS Cavese 1919 Srl, alla ricapitalizzazione della Società;
- (2) <u>Sica Michele</u> amministratore unico della SS Cavese 1919 Srl dal 23.11.2010 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contribuito con il proprio

comportamento al dissesto della Società, non ponendo in essere alcuna iniziativa volta a contrastarne il progressivo deterioramento economico, né dissociandosi dai criteri gestionali posti in essere dal signor Giuseppe Spatola, ed anzi consentendogli ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale, che hanno condotto alla cessazione di ogni attività sportiva ed al successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A.2), A.5), E.3), E.4), F.6), G.6), I.3), L.1) e L.2);

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e, in particolare, per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non poter rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della Società e inoltre per non averli consegnati al Curatore del fallimento della SS Cavese 1919 Srl, il quale gliene aveva fatto esplicita richiesta per la condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quella indicata al punto L.3). I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

#### Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale con il Sig. Giuseppe Spatola, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Spatola, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giuseppe Spatola, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa

l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo: mesi 8 (otto) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe Spatola.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito nei confronti dell'altro soggetto deferito.

#### Il dibattimento

Alla riunione del 16.12.2016, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Sica Michele Angelo le sanzioni della inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Nessuno è comparso per il deferito.

#### I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In punto di diritto, si premette che le Società professionistiche sono tenute al rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI (art. 19, Statuto federale), mentre l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, anche di fatto, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007).

In particolare, secondo la giurisprudenza sportiva (v. Corte di Giustizia Federale C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014, con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione.

Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l'incolpato, amministratore unico della Società dal 23.11.2010 alla data del fallimento, intervenuto ad opera del Tribunale di Nocera Inferiore il 2.4.2015, abbia contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008).

Già al momento dell'assunzione della carica da parte del Sica, invero, la Società versava in uno stato di grave crisi economico-finanziaria e sportiva.

Concluso all'ultimo posto il campionato 2010-2011 di Lega Pro, Prima Divisione, la squadra è stata esclusa dal campionato di competenza per diniego della Licenza Nazionale 2011/2012 stante il mancato rispetto, accertato dalla Co.Vi.So.C., dei criteri legali ed economico-finanziari, previsti dal Titolo I) del C.U. n.1587° del 29.4.2011, nonché la mancanza, accertata dalla Commissione Criteri Infrastrutturali con riferimento alla Stadio Comunale, dei requisiti richiesti dall'All. C del richiamato CU.

Nella stagione 2011/2012 la Società ha partecipato al Campionato Nazionale Juniores; nel 2013 ha rinunciato a partecipare al campionato di Terza Categoria Under 18 e chiesto di poter disputare i Campionati del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, salvo poi essere del tutto inattiva nelle successive stagioni, sino ad essere ufficialmente dichiarata tale con C.U. n. 4 dell'8.9.2014.

La situazione economico-patrimoniale nel medesimo periodo, per quanto emerso in atti, fa il paio con l'andamento sportivo.

A tale proposito si precisa che, mentre l'ultima dichiarazione dei redditi risale al periodo d'imposta 2009, l'ultimo bilancio depositato dalla Società, come accertato dal Curatore fallimentare, risale al 2010 ed evidenzia già passivi e perdite per diverse centinaia di migliaia di euro.

Ad ogni buon conto, premessa la mancanza di scritture contabili, dal Curatore fallimentare non rinvenute, circostanza per la quale il Sica è stato sottoposto anche a procedimento penale, allo stato passivo del fallimento sono stati ammessi debiti in privilegio per Euro 1.268.313,27 ed in chirografo per Euro 287.268,62.

Le inadempienze nei confronti degli organi federali, della Lega di competenza, dei tesserati e dei dipendenti, sempre nel periodo considerato, trovano altresì riscontro nelle relazioni degli ispettori della Co.Vi.So.C. e nei consequenziali provvedimenti adottati nei confronti della Società e dei suoi rappresentanti dagli organi di giustizia (Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 3 novembre 2010; C.U. n. 44/CDN del 19 gennaio 2011; C.U. n. 36/CDN del 18 gennaio 2012).

Con il provvedimento adottato l'11.11.2011 (C.U. n.36/2011 CDN) il Sig. Michele Angelo Sica è stato sanzionato con 4 mesi di inibizione e la Società con 2 (due) punti di penalizzazione per il mancato pagamento nel termine previsto degli emolumenti di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011.

Ebbene, dall'ultima partecipazione al campionato di competenza e sino al momento della dichiarazione di fallimento, non risulta posta in essere dal Sica alcuna attività finalizzata ad evitare il dissesto della Società; né risulta che egli, constatato l'irreversibile stato

economico, si sia mai attivato per salvaguardare le eventuali residue immobilizzazioni o il ceto creditorio, instando per il fallimento della Società.

A tale riguardo, stante il rapporto di immedesimazione organica tra la Società ed il suo organo rappresentativo, e dovendosi fare salvo il principio dell'apparenza, a nulla rileva, se non ai fini della misura della sanzione, che la Società, come emerso dalle audizioni in sede di indagini dello stesso incolpato e del Sig. Maglione Francesco, già Direttore Generale della Cavese, sia stata di fatto gestita dal socio di riferimento Spatola Giuseppe, e che il Sica sia stato relegato al ruolo di prestanome e mero firmatario di tutto quello che gli veniva sottoposto.

Risulta dunque provato che, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento intervenuta il 2.4.2015, l'incolpato Sica Michele Angelo, amministratore sin dal 23.11.2010, con il suo comportamento omissivo abbia consentito al socio di riferimento di gestire la Società senza tuttavia mai dissociarsi dal suo operato, così contribuendo in termini di concausalità efficiente al suo dissesto patrimoniale ed alla cessazione di ogni attività sportiva sino all'inevitabile fallimento, altresì omettendo la conservazione delle scritture contabili ed impedendo la ricostruzione del patrimonio e degli affari della Società, sottraendosi al loro deposito anche in sede fallimentare.

Tenuto conto, alla luce delle risultanze procedimentali, dell'effettivo ruolo svolto dall'incolpato, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 8 (otto) e dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Spatola.

In accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della inibizione di mesi 8 (otto) e dell'ammenda di €2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti di Michele Angelo Sica.

# (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO GRANDI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bologna CF), la Società ASD BOLOGNA CF - (nota n. 3621/1048 pf 15-16 MS/vdb del 10.10.2016).

#### II deferimento

Con provvedimento del 10 ottobre 2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Sergio Grandi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Bologna CF,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Jennifer Antonecchia, Simona Bensaia, Rosanna Berardi, Erika Bertozzi, Valentina Cappelli, Alessandra Caraffa, Raffaella Caraffa, Giulia Cavalcoli, Serena Cavalcoli, Arianna Cimatti, Cecilia Dall'Orso, Antonella De Ronzo, Francesca Dini, Lisa Donatone, Silvia Farolfi, Rebecca Forentini, Cinzia Insinna, Valentina Lenzi, Francesca Magrini, Chiara Medri, Sonia Meletti, Giulia Mereghetti, Alessia Mordenti, Eleonora Pasquinelli,

Antonella Riitano, Giada Roncarati, Tullia Russo, Sara Sintini, Sara Tommasi e Chiara Vancini, entro il termine del 31 ottobre come previsto dalla normativa federale;

2) la Società ASD Bologna CF,

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

#### Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale con il Sig. Sergio Grandi e la Società ASD Bologna CF, questi ultimi a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Grandi e la Società ASD Bologna CF, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Sergio Grandi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Bologna CF, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Sergio Grandi;
- ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) alla Società ASD Bologna CF.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia Football Club), GAETANO BATTILORO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Isernia Football Club), la Società ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB - (nota n. 3387/966 pf15-16 GR/mg del 04.10.2016).

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Visto che per il Sig. Claudio Pucciarelli e per la Società ASD Isernia Football Club non sono andati a buon fine gli atti di convocazione alla odierna riunione, a differenza dell'atto di deferimento, come da prova che fornisce la Procura Federale,

#### CHIEDE

alla Procura Federale di fornire la certificazione anagrafica dei suddetti deferiti al fine di provvedere nuovamente all'atto di convocazione.

Rinvia l'intero procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

"

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2016.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio